

# EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL'INCLUSIONE

## Legge 118/1971

L'articolo 28 disponeva che l'istruzione dell'obbligo doveva avvenire nelle classi normali della scuola pubblica

La legge 118/1971 superava il modello delle scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l'inserimento degli alunni con disabilità, comunque, su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni.

## Legge 517/77

Stabilisce con chiarezza strumenti e finalità per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero Consiglio di Classe.

Viene introdotto l'insegnante specializzato per le attività di sostegno.

## Legge 104/92

Raccoglie ed integra tutti gli interventi legislativi promulgati dopo la L. 517/77, divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

Ribadisce ed amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità.

Impegna lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psicomotori, per i quali prevede interventi riabilitativi.

## Testo Unico (D.lgs. 297/1994)

La parte della L. 104/92 che riguarda l'istruzione, nel 1994 viene trasferita nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Riconosce quali DSA

- Dislessia
- Disgrafia
- Disortografia
- Discalculia

## Legge 170/2010

Nuove Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico

allegato: Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA

## DM 12/07/2011

Decreto attuativo della L.170/2010

**Viene previsto il Piano Didattico Personalizzato (PDP)**

La legislazione ha quasi sempre distinto l'handicap legato alle condizioni di minorazione fisica della persona dagli altri tipi di handicap legate a cause di svantaggio sociale, culturale, economico, ecc..

Negli ultimi anni i nuovi fenomeni sociali quali i flussi migratori, le nuove povertà, il disorientamento dei genitori riguardo al compito educativo delle famiglie assegnano una nuova attualità al tema dell'inclusione in ambito educativo. In questo nuovo scenario, la scuola deve essere in grado di rispondere ai bisogni di tutti, compresi coloro che necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES).

## SI APRE UN NUOVO FRONTE

### Direttiva Ministeriale 27/12/2012

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

### Cir. Min. n. 8 del 6/3/2013

Indicazioni operative per la realizzazione della Direttiva

Delinea la **strategia inclusiva** della scuola italiana ed estende il campo di intervento e di responsabilità della scuola a tutta l'area dei BES, in particolare:

- Svantaggio sociale e culturale
- DSA e/o disturbi evolutivi specifici
- Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana perché appartenenti ad altra cultura.

Estende a tutti i BES il diritto alla **personalizzazione** dell'apprendimento

Fermo restando l'obbligo della certificazione per disabilità e DSA, il C.d. C. o il Team dei docenti indicano in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative, per garantire l'inclusione di tutti gli alunni con BES.

L.53/2003 art. 2, c1 prevede i piani di studio personalizzati.

### D.Lgs. 59/2004

**art. 3** - evidenzia che per conseguire gli obiettivi formativi i docenti devono curare la personalizzazione delle attività educative

**art. 7** – nell'ambito del POF vengono organizzate attività facoltative ed opzionali per la realizzazione di piani di studio personalizzati.

**art. 11** – la valutazione è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività previste dai piani di studio personalizzati.

Nella stesura di un PDP, ove non sia presente la certificazione clinica o la diagnosi, il C.d. C. dovrà motivare, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

### DD.PP.RR 87, 88, 89/2010

Decreti per gli istituti professionali (87 – a partire dal.a.s. 2018/19 a scalare il *Dlgs n. 61/2017*), Tecnici (88), Licei (89) richiamano la personalizzazione dei percorsi. l'inserimento degli alunni con disabilità, comunque, su iniziativa

## **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**

Il Piano Didattico Personalizzato esprime un percorso personalizzato atto a definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

Include una progettazione didattico-educativa calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita degli alunni con BES.

L'attivazione di un PDP per un BES deve essere deliberata dal C.d. C. e firmato dal DS (o un suo delegato), dai docenti e dalla famiglia.

Il trattamento di dati sensibili per finalità istituzionali richiede l'autorizzazione dei genitori.

## **Alunni con DSA**

Per questi alunni, nelle more del rilascio della certificazione, visti i tempi lunghi, si raccomanda di adottare preventivamente le misure previste dalla L. 170/2010.

Negli anni terminali di ciascun ciclo, ai fini degli esami di Stato, le certificazioni devono essere presentate entro il 31 marzo (*Cir. Min. n. 8 del 6/3/2013*).

## **Area dello svantaggio**

- Socioeconomico
- Linguistico
- Culturale

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi dell'anno può manifestare **Bisogni Educativi Speciali** per motivi:

- Fisici
- Biologici
- Fisiologici
- Psicologici
- Sociali

Per gli alunni stranieri di recente immigrazione, ai sensi del DPR 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella secondaria di 1° possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana.

Tali tipologie devono essere individuate sulla base di elementi oggettivi (ad es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

La valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame di Stato, conclusivo del primo ciclo, sono coerenti con il PDP (Piano Didattico Personalizzato). La valutazione dovrà rilevare il livello di apprendimento conseguito dall'alunno, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP. Il Decreto n. 62/2017 attuativo della L. 107/2015 rivede questa materia, nella fattispecie la valutazione degli alunni disabili e degli alunni con DSA del primo e del secondo ciclo.



**Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62/2017)**

**Valutazione degli alunni con disabilità del primo ciclo**

La valutazione degli alunni disabili è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI e dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5, della L. 104/92 così come rivisto dal [D. Lgs 66/2017](#).

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso degli ausili e dei sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico per l'attuazione del PEI (stessa cosa vale per le prove Invalsi).

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità è redatto un *Profilo di funzionamento* secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS, ai fini della formulazione del *Progetto Individuale* nonché per la predisposizione del *PEI*.

La commissione d'esame potrà predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale e l'esito viene determinato con le medesime modalità previste per gli altri studenti.

Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame di Stato, viene rilasciato un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della SS 2° grado e di conseguenza questi alunni non potranno più ripetere la classe terza.

**Valutazione degli alunni con disabilità del secondo ciclo**

Tali prove, se di *valore equipollente*, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. In caso contrario o nelle situazioni in cui gli alunni non partecipano all'esame o non sostengono una o più prove, viene rilasciato un *attestato di credito formativo* contenente gli elementi informativi circa l'indirizzo e la durata del corso di studi seguito, le discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni d'esame ottenute in sede

Il Consiglio di Classe, per gli studenti ammessi agli esami di Stato, stabilisce la tipologia delle prove d'esame e stabilisce anche se le stesse abbiano *valore equipollente* all'interno del PEI.

La Commissione d'esame può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico e potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove.

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi

## Valutazione degli alunni con DSA del primo ciclo

La valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame di Stato, conclusivo del primo ciclo, sono coerenti con il PDP (Piano Didattico Personalizzato).

La valutazione dovrà rilevare il livello di apprendimento conseguito dall'alunno, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP.

Durante le prove la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari.

Gli alunni con DSA, oltre alla dispensa dalla prova scritta della lingua straniera (prevista dal **DM 5669/2011**), che in tal caso deve essere compensata da una prova orale con modalità e contenuti stabiliti dalla commissione, possono ottenere nel corso d'anno, sempre per il DM 5669/2011, l'esonero totale dallo studio delle lingue straniere e in sede d'esame possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma (prima del Dlgs n. 62/2017 non era possibile conseguire il diploma del primo ciclo con delle prove differenziate).

Gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi con possibilità di avvalersi di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative coerenti con il PDP. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

## Valutazione degli alunni con DSA del secondo ciclo

Gli studenti sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, sulla base del PDP.

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, tiene conto delle modalità didattiche e delle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi o delle misure dispensative.

Gli studenti DSA esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere (come previsto dal DM 5669/2011), seguono un percorso didattico differenziato, in sede di esame sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Gli studenti dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

## GOVERNARE L'INCLUSIONE

L'art. 9 del Decreto Legislativo n. 66/2017 sostituisce integralmente l'art. 15 della L. 104/92, prevedendo una nuova governance articolata su diversi livelli territoriali chiamati a sviluppare azioni sinergiche e coordinate.

Vengono dismessi i GLHI (Gruppi di Lavoro per l'Handicap d'Istituto) e i GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali).

- *Livello regionale*: GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)
- *Livello ambito territoriale*: GIT (Gruppo Inclusioni Territoriale)
- *Livello singola istituzione scolastica*: GLI (Gruppo di Lavoro per l'inclusione)

- consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

**GLIR** (Gruppo di lavoro Interistituzionale Regionale) istituito presso l'USR a partire dal 01/09/2017.

**GIT** (Gruppo Inclusioni Territoriale) istituito presso gli ambiti territoriali a partire dal 01/01/2019.

è composto:

- da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede
- tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale
- due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione
- un docente per il secondo ciclo di istruzione

**GLI** (Gruppo di Lavoro per l'inclusione) istituito presso l'istituzione scolastica a partire dal 1/09/2017.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Il GLI è composto da:

- Dal Dirigente scolastico (lo presiede)
- Da docenti curricolari
- Da docenti di sostegno
- da specialisti della ASL
- eventualmente da personale ATA

Il GLI ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del **Piano per l'inclusione**, nonché i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei PEI. Il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il **Piano per l'inclusione**, attuato a partire dall'1/09/2017 è un documento programmatico che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e della qualità dell'inclusione scolastica programmare gli interventi di

**Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico**

Procedura per l'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico



1. il Dirigente Scolastico, sentito il GLI della propria scuola e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
2. il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione agli allievi con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
3. l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.